



WELFARE AZIENDALE ANNO 2024 - precisazioni

Il CCNL FISM prevedeva il welfare contrattuale solo per gli anni 2022 e 2023.

Per l'anno 2024, quindi, il CCNL FISM non prevede alcuna erogazione.

Le scuole possono comunque riconoscere il welfare aziendale, come previsto dalla normativa in essere, in base ai seguenti limiti di esenzione:

- Esenzione fino a € 1.000 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti
- Esenzione fino a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, considerati a carico ai sensi dall'art. 12, c. 2, del TUIR. Solo per questa casistica il dipendente deve obbligatoriamente compilare il modulo allegato.

I fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti e possono essere corrisposti anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori o categorie di essi.

(rif. Scheda notiziario n. 02/2024 - <https://www.coopservizimaterne.it/category/circolari/>)

Si ricorda che il CCNL FISM è scaduto a dicembre 2023 e che, nei prossimi mesi, le parti si incontreranno per giungere al rinnovo.



INNALZAMENTO A 2.000 EURO, PER L'ANNO 2024, DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) all'art. 1, comma 16, ha previsto, limitatamente al **periodo d'imposta 2024**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (**lavoratori con figli fiscalmente a carico**).

Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).

Il comma 17 dell'art. 1 specifica che il limite di esenzione di 2.000 euro si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Dichiarazione del lavoratore ai sensi dell'art. 1, c. 17, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Il sottoscritto	Cod. Fiscale
-----------------	--------------

nella veste di dipendente/collaboratore della scuola _____

DICHIARA sotto la propria responsabilità che i figli di seguito indicati non possiedono nell'anno 2024 un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), e pertanto di avere diritto a beneficiare della soglia di esenzione di euro 2.000 per i fringe benefit riconosciuti nel 2024, come previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Cognome e nome	Codice fiscale

Data

In fede,
